



COMUNE DI AMOROSI



COMUNE DI CASTELVENERE



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO



COMUNE DI SOLOPACA



COMUNE DI TELESO TERME

"Città Telesina"



STATUTO

Unione dei Comuni

Amorosi - Castelvenere - San Salvatore Telesino

Solopaca - Teleso Terme

INDICE

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 Istituzione dell'Unione - Art.2 Statuto e Regolamenti
- Art.3 Finalità e ruolo dell'Unione - Art.4 Obiettivi programmatici
- Art.5 Criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.6 Durata dell'Unione
- Art.7 Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni
- Art.8 Funzioni dell'Unione
- Art.9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
- Art.10 Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti
- Art.11 Modalità di ripartizione spese ed entrate

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

- Art.12 Organi dell'Unione

Capo II - Il Consiglio

- Art.13 Il Consiglio
- Art.14 Competenze del Consiglio
- Art.15 Presidenza del Consiglio
- Art.16 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art.17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art.18 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III - Il Presidente e la Giunta

- Art.19 Il Presidente
- Art.20 Competenze del Presidente
- Art.21 Vice presidente
- Art.22 Composizione e nomina della Giunta
- Art.23 Competenze della Giunta
- Art.24 Cessazione dalla carica di Assessore - Art.25 Conferenza degli assessori comunali

Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.26 Principi della partecipazione
- Art.27 Referendum consultivo e abrogativo
- Art.28 Iniziativa popolare
- Art.29 Diritto d'informazione e di accesso agli atti
- Art.30 Partecipazione procedimentale

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 Principi generali
- Art.32 Principi in materia di ordinamento degli uffici
- Art.33 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.34 Il Personale
- Art.35 Segretario
- Art.36 Servizi pubblici locali

Titolo V - FINANZE E CONTABILITA'

- Art.37 Finanze dell'Unione
- Art.38 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.39 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.40 Revisione economica e finanziaria
- Art.41 Affidamento del servizio di tesoreria
- Art.42 I controlli

Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme transitorie

- Art.43 Effetti dello Statuto
- Art.44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.45 Presidenza transitoria

CAPO II- Norme Finali

- Art.46 Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, della legge 5 giugno 2003, n. 131, del D.L del 6.07.2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 è costituita tra i Comuni di Amorosì, Castelvevere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telese Terme, l'Unione dei Comuni denominata "Città Telesina".

L'Unione ha sede nel Comune di Telese Terme (Bn)

L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio.

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE			
<i>Comuni:</i>	<i>Abitanti</i>	<i>Kmq.</i>	<i>Altitud.</i>
Amorosì	2.874	11,03	60
Castelvevere	2.562	15,23	115
San Salvatore Telesino	4.080	18,20	95
Solopaca	4.051	31,03	180
Telese Terme	7.080	9,83	55
	20.647	85,32	

(dati al 31.12.2010 - Fonte ISTAT)

L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "**Città Telesina**" e con lo stemma dell'Ente, che sarà approvato con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3, dal consiglio dell'Unione. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento, che ne regolerà anche i casi di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 - Statuto e Regolamenti

Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 6, del D.Lgs. n.267/00.

L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione

L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.

L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra-comunale e rappresenta il territorio nelle sedi provinciali e regionali al fine di contribuire ai vari livelli di programmazione.

Finalità dell'Unione è:

- guidare un processo di pianificazione integrata che migliori la qualità della vita attraverso uno sviluppo economico sostenibile basato sulla innovazione.
- creare reti fisiche e virtuali al fine di favorire il dialogo e l'ottimizzazione dei risultati migliori conseguiti nei diversi settori della società.
- valorizzare le specificità del territorio, il patrimonio storico e culturale esistente oltre che salvaguardare i valori antichi da porre alla base di nuove opportunità.

L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di economicità, di efficacia ed efficienza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d. esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
- e. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f. attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5 - Criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di

sua competenza e al contenimento dei costi.

In particolare l'Unione:

- a. raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- b. definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- c. assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- d. promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 - Durata dell'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 - Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici e di risorse maturate, oltre a rispettare le obbligazioni assunte prima del recesso.

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

Art. 8 - Funzioni dell'Unione

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. nell'ambito delle seguenti materie

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, nei limiti della previsione dell'art. 14, comma 28, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nel testo modificato dal comma 1 dell'Art. 19 del dl 95/2012 conv. nella l. 135/2012
- I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e distrettuali di confronto o concertazione nei vari settori e relative conferenze.

Art. 9 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

- trasferimento di tutte le funzioni da parte dei Comuni dell'Unione;
- trasferimento di solo alcune funzioni da parte di uno o più Comuni dell'Unione

Il trasferimento, in entrambe le ipotesi riportate nel comma precedente, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti, ;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli

Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10 - Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti

Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dalle leggi vigenti;
- mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

Nella fattispecie di trasferimento di solo alcune funzioni e servizi da parte di uno o più Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 12 - Organi dell'Unione

Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- il Consiglio con il relativo Presidente;
- la Giunta;
- il Presidente dell'Unione.

Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.

Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.

L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II Il Consiglio

Art. 13 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto da 16 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:

- per il Comune di Amorosi: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il Comune di Castelvenere: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il Comune di San Salvatore Telesino: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il Comune di Solopaca: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza)
- per il Comune di Telese Terme: n. 4 membri (di cui 1 esponente della minoranza)

In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/00, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

L'elezione dei consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun consiglio comunale con votazione separata dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

Il consigliere eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza, decade dalla carica di consigliere dell'Unione nel caso in cui nel consiglio comunale di appartenenza

passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima.

In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.

Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione..Esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15 - Presidenza del Consiglio

Per la prima adunanza il Consiglio, è convocato dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e successivamente con votazione separata il vice Presidente. La votazione viene espressa in forma palese ed è a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente decadono dalle loro cariche alla fine del mandato di consigliere comunale del Comune di provenienza, se rinominati consiglieri dell'Unione possono essere rieletti.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
- b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima dei 10

giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino alla elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Art. 19 - Il Presidente

Fatta salva le previsioni del successivo articolo 45, Il Presidente viene eletto dal Consiglio

dell'Unione, tra i Sindaci dei Comuni aderenti, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica 2 anni e 6 mesi.

Il nuovo Presidente viene eletto nei trenta giorni che precedono la data di scadenza del mandato in corso, ed entra in carica il giorno successivo a tale scadenza. In ogni caso, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente in carica continua ad esercitare le sue funzioni.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dalla carica di Presidente dell'Unione.

In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente, nell'ipotesi di elezione di cui al presente articolo, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 20 - Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente:

- a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d. sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente del Consiglio.

Art. 21 - Vice presidente

Il Vice Presidente dell'Unione, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 45, viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.

Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie.

Art. 22 - Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta di diritto dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione o loro delegati.

Qualora il Sindaco di un Comune dell'Unione, non si sia avvalso già della facoltà di delega prevista dal comma precedente e sia impossibilitato, per assenza o impedimento

temporaneo, a partecipare ad una o più sedute della Giunta dell'Unione, lo stesso viene sostituito dal vice sindaco o da un suo delegato, previa comunicazione.

Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente della Giunta, il suo vice sindaco o il suo delegato, non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della Giunta.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

Nei casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente l'impedimento a partecipare ad una singola seduta della Giunta dell'Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal Vice Sindaco o dal delegato. Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal suo Vice Sindaco.

Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 23 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

- a. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- b. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- c. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- d. ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, al Presidente, o ai dirigenti;
- e. ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.

Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 25 - Conferenza degli assessori comunali

Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione e o dai componenti la Giunta.

Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Principi della partecipazione

Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 27 - Referendum consultivo e abrogativo

Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 5% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno quattro comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno tre Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

- a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
- b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
- d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.

Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.

Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più

di sei quesiti.

La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.

Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.

Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 28 - Iniziativa popolare

I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.

Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
- c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 30 - Partecipazione procedimentale

E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Principi generali

L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 32 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34 - Il Personale

L'Unione ha una sua dotazione organica.

L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione.

L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 35 - Segretario

L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente dell'Unione tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi Comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

In sede di prima applicazione la nomina avverrà con l'insediamento del Presidente dell'unione.

La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dell'Unione Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze.

Il Segretario inoltre:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art 36 - Servizi pubblici locali

L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 7 del presente Statuto.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 37 - Finanze dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 39 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 - Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'Organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 41 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.42- I controlli

La tipologia dei controlli interni e la relativa organizzazione viene assicurata ed organizzata in conformità alle norme del DLvo n. 267 del 18.08.2000 così come modificate dal D.L. 10 ottobre 2012 n, 174 con successivo Regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 43 - Effetti dello Statuto

La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 44 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 45 – Presidenza transitoria

Per il primo quinquennio il Sindaco del Comune di Telese Terme è di diritto il primo Presidente dell'Unione e dura in carica cinque anni. I Sindaci dei Comuni di San Salvatore Telesino e di Solopaca sono i Vice Presidenti che si alternano per un periodo di 2 anni e sei mesi.

Capo II Norme finali

Art. 46 - Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.



Comune di Telese Terme

**approvato
dal Consiglio Comunale il
22 gennaio 2013**

